

**REGOLAMENTO
PER
LA COSTITUZIONE E
L'AGGIORNAMENTO
DELL'ALBO FORNITORI
ARAP DI BENI E
SERVIZI**

Sommario

Art.1 Oggetto del Regolamento	3
Art.2 Campo di applicazione.....	3
Art.3 Preventiva Pubblicazione.....	3
Art.4 Struttura dell'Albo.....	4
Art.5 Requisiti di ordine generale per l'iscrizione	4
Art.6 Requisiti di ordine speciale per l'iscrizione	5
Art.7 Procedimento di iscrizione.....	6
Art.8 Aggiornamento e Pubblicità dell'Albo	6
Art.9 Utilizzazione dell'Albo	7
Art.10 Sospensione dall'Albo.....	8
Art.11 Cancellazione dall'Albo	9
Art.12 Gestione e tutela dei dati dei fornitori	9
Art.13 Responsabile del procedimento	9
Art.14 Garanzia	10

 ARAP <small>AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</small>	REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO FORNITORI ARAP DI BENI E SERVIZI	Rev. 0 del XX.XX.XX Pagina 3 di 10
--	---	---------------------------------------

Art.1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l’istituzione, l’aggiornamento, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell’Albo Fornitori di ARAP.

L’Albo è diviso per categorie di servizi e forniture; presenta carattere aperto, pertanto non ci sono termini di scadenza per le domande di iscrizione degli Operatori economici in possesso dei requisiti.

L’ARAP si riserva di aggiornare, modificare ed integrare le categorie individuate con successivi provvedimenti.

Art.2 Campo di applicazione

L’Albo sarà utilizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC.

L’Albo è istituito quale strumento di individuazione di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, da selezionare per fornire beni e servizi all’ARAP nell’ambito degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate sotto soglia di cui agli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016, nonché nell’ambito delle procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016.

L’Albo non è sostitutivo di analoghi Albi istituiti a livello nazionale o da centrali di committenza riconosciute, ma è integrativo degli stessi.

L’iscrizione all’Albo non costituisce titolo di pretesa dell’affidamento di contratti affidati dall’ARAP.

L’ARAP utilizza altresì, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Resta salva la facoltà di ARAP di rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti all’Albo, previa pubblicazione di avviso esplorativo di mercato oppure motivatamente selezionati dal Responsabile del procedimento o dal Responsabile dell’Ufficio Gare nel rispetto del criterio della massima efficienza e puntualità nell’esecuzione delle prestazioni nonché delle previsioni contenute nel punto 3.3.2 delle linee guida ANAC n. 4.

Art.3 Preventiva Pubblicazione

L’Albo si ispira ai principi di massima trasparenza e pubblicità, intesa anche come prevenzione della corruzione e pertanto la sua costituzione avviene previa pubblicazione di apposito avviso sui siti internet <http://www.arapabruzzo.it> nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e su <http://www.bura.regione.abruzzo.it>, in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 97/2016.

Nell’avviso verranno indicate la modalità di iscrizione e la documentazione da presentare.

 ARAP <small>AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</small>	REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO FORNITORI ARAP DI BENI E SERVIZI	Rev. 0 del XX.XX.XX Pagina 4 di 10
--	---	---------------------------------------

Art.4 Struttura dell'Albo

L'Albo è strutturato in Settori, Categorie merceologiche e classi di importo. I Settori attualmente individuati sono le Forniture ed i Servizi.

Le categorie merceologiche e le relative classi di importo, previsti dal presente regolamento sono indicate nel documento Allegato C – Elenco categorie merceologiche e classi d'importo.

L'ARAP si riserva la facoltà di integrare/modificare i settori e le categorie merceologiche attualmente previste, ove ritenuto necessario.

Art.5 Requisiti di ordine generale per l'iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

- A. Requisiti di ordine generale, consistenti nell'assenza delle cause di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 per tutti i Soggetti dell'operatore economico indicati al comma 3 dello stesso art. 80;
- B. Requisito di idoneità professionale, attestato mediante iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o presso i competenti Ordini professionali per attività attinenti alla/e categoria/e per la/e quale/i si chiede l'iscrizione;
- C. Requisiti di capacità economico-finanziaria, consistenti:
 - nell'aver conseguito un fatturato globale d'impresa, maturato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di richiesta di iscrizione, non inferiore a 2 volte l'importo complessivo delle categorie e classi per cui si richiede l'iscrizione¹;
 - nell'aver conseguito un fatturato minimo annuo in Forniture/Servizi/Servizi Tecnici per un importo fatturato minimo complessivo pari al 50% per ciascuna delle categorie merceologiche per cui si richiede iscrizione, riferito al triennio antecedente la data di richiesta iscrizione;
- D. Requisiti di capacità tecnica-professionale, consistente nell'avere un numero medio annuo di dipendenti, compresi titolare, soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa, pari ad almeno:
 - 1 unità per classi di importo fino a 3;
 - 2 unità per classi di importo fino a 4;
- E. Requisiti di idoneità professionale per la sicurezza sul lavoro indicati nell'allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Per gli Operatori Economici iscritti alla C.C.I.A.A. da meno di tre anni, il requisito di fatturato di cui alla precedente lettera A) può essere dimostrato con la presentazione di idonee referenze bancarie (almeno una) o altra documentazione ritenuta idonea dall'ARAP.

¹ Esempio: se è richiesta l'iscrizione per la categoria F04 – classe d'importo 40.000 euro e per la categoria F09 – classe d'importo 20.000 euro, il fatturato dovrà essere almeno pari a: $2 \times (40.000 \text{ euro} + 20.000 \text{ euro}) = 120.000 \text{ euro}$.

Tale rispetto dei requisiti deve essere autocertificato, mediante domanda di iscrizione (da predisporsi secondo l'Allegato A al presente regolamento) e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 (da predisporsi secondo l'Allegato B al presente regolamento).

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese. In ogni momento l'ARAP, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Dopo l'iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inherente il rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Si precisa in ogni caso che gli specifici requisiti di ordine giuridico, economico-finanziario e tecnico-organizzativo, necessari per la partecipazione ai singoli affidamenti, saranno comunque specificati ed indicati per ogni specifica procedura.

Art.6 Requisiti di ordine speciale per l'iscrizione

Si fornisce di seguito il dettaglio dei requisiti di ordine speciale e delle loro modalità di dimostrazione richieste per le specifiche categorie merceologiche indicate nell'Allegato C – Elenco categorie merceologiche e classi d'importo:

- A. Iscrizione all'Albo autotrasportatori in conto Terzi e/o conto Proprio: Possesso di iscrizione all'albo autotrasportatori conto terzi e/o conto proprio, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- B. Autorizzazione alla gestione di un impianto dedicato al recupero/smaltimento dei rifiuti: autorizzazione/i alla gestione di un impianto dedicato al recupero/smaltimento dei rifiuti, specificando i codici CER, come previsto, dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 99/92 e ss.mm.ii..

N.B. Alle procedure di affidamento nelle specifiche categorie in questione saranno invitati esclusivamente i fornitori qualificati in possesso di adeguato titolo autorizzativo per i codici CER oggetto delle procedure stesse. Il fornitore qualificato ha l'onere di comunicare ogni variazione relativa al titolo autorizzativo posseduto, segnalando in particolare l'eventuale integrazione di nuovi CER.

- C. Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali: possesso di iscrizione all'albo Nazionale dei Gestori ambientali, rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, specificando i codici CER. Si precisa, ai sensi dell'art. 89, comma 10 del D.Lgs 50/2016, che il requisito in questione non può essere soddisfatto mediante avvalimento.

N.B. Alle procedure di affidamento verranno invitati esclusivamente i fornitori qualificati in possesso di adeguato titolo autorizzativo per i CER oggetto della procedura. Il fornitore qualificato ha l'onere di comunicare ogni variazione relativa al titolo autorizzativo posseduto, segnalando in particolare l'eventuale integrazione di nuovi CER.

L'operatore economico è tenuto a dimostrare i requisiti di ordine speciale di cui alle precedenti lettere A), B) e C) allegando copia conforme del documento rilasciato

dall'Amministrazione competente ed attestante il possesso della/e autorizzazione/i richiesta/e.

D. Accreditamento ACCREDIA dei laboratori di prova, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005;

L'operatore economico è tenuto a dimostrare il requisito di cui alla precedente lettera D) allegando la dichiarazione attestante i riferimenti (indirizzo) del laboratorio e la copia conforme all'originale della certificazione posseduta in corso di validità.

L'ARAP potrà procedere in ogni momento al riscontro della presenza dei requisiti dichiarati e dei documenti forniti o citati dall'operatore economico.

Art.7 Procedimento di iscrizione

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo dovrà trasmettere, a far data dal giorno di pubblicazione dell'avviso e senza termine di scadenza, l'istanza predisposta utilizzando gli allegati modelli predisposti sottoscritti dal Legale Rappresentante della Ditta, corredati della documentazione richiesta e da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore della richiesta.

Il soggetto o l'impresa dovranno indicare l'attività esercitata e la categoria merceologica per la quale chiedono l'iscrizione.

Può essere richiesta l'iscrizione in più Settori ed in più Categorie.

L'operatore economico già iscritto all'Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la modifica richiesta.

E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di uno o più consorzi.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i Soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo per la medesima categoria, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione dell'Avviso ovvero non conformi alle prescrizioni ivi dettate.

Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione alla categoria, gli operatori economici riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.

Saranno esclusi dall'elenco i soggetti responsabili di gravi inadempimenti commessi nel periodo di rapporto contrattuale stabilito con l'Ente oppure se responsabili di dichiarazioni non veritieri. In quest'ultimo caso l'Ente avvierà tutte le conseguenti azioni di Legge.

Art.8 Aggiornamento e Pubblicità dell'Albo

La valutazione delle istanze di inserimento avverrà entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

Le ditte che non hanno ricevuto comunicazione di diniego dell'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa sono automaticamente inserite.

La verifica, la modifica e l'aggiornamento dell'Albo sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento di norma con cadenza semestrale.

L'elaborazione delle richieste segue un criterio cronologico sulla base della data di presentazione della domanda.

L'effettiva sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5 e 6 potrà comunque essere verificata dall'Ente in qualunque momento, ove ritenuto necessario, anche mediante verifica a campione sugli iscritti all'Albo, secondo disposizioni vigenti in materia.

La pubblicazione sul sito <http://www.arapabruzzo.it> avverrà secondo le disposizioni di legge.

Art.9 Utilizzazione dell'Albo

Le procedure di affidamento degli appalti sottosoglia dell'ARAP vengono differenziate in funzione dell'importo e della natura dell'intervento specifico, in funzione di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lettere a), b), c), e d) del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida nn. 1 e 4 del citato Decreto legislativo.

L'invito alle procedure di acquisizione dell'ARAP dei fornitori qualificati ed iscritti nell'Albo sarà svolto secondo le previsioni del Regolamento aziendale per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida dell'ANAC n.1 e n.4., al quale si rinvia per ogni effetto di legge, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, economicità, proporzionalità, trasparenza e di rotazione.

Per le procedure di affidamento nei Settori, Categorie merceologiche e classi di importo per i quali sussistono operatori economici iscritti all'Albo, il Responsabile del Procedimento incaricato potrà trarre gli operatori economici da invitare alla procedura direttamente dall'Albo nel rispetto del criterio di rotazione, a parità di requisiti, salve motivate esigenze.

L'ARAP, infatti, si riserva comunque di individuare gli operatori economici concorrenti anche attraverso apposite indagini di mercato, mediante avviso pubblico sul proprio profilo committente per un periodo di norma non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intende invitare a presentare offerta.

L'ARAP si riserva in ogni caso di ricorrere alle procedure ordinarie del Codice oppure di procedere attraverso il mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

Per le procedure di importo limitato e fino ad € 5.000,00 (euro cinquemila), per evitare un inutile aggravio del procedimento e nel rispetto del criterio della massima efficienza e puntualità nell'esecuzione delle prestazioni nonché delle previsioni contenute nel punto 3.3.2 delle linea guida ANAC n. 4, il Responsabile del Procedimento incaricato nella scelta dell'esecutore potrà privilegiare gli operatori economici con i quali si sia già

instaurato un rapporto di fiducia sulla base del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte, puntualità nell'esecuzione, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).

Rimane la facoltà di ARAP di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori qualora ricorrono particolari circostanze per le quali l'accesso agli Elenchi ufficiali diventerebbe inefficace, antieconomico e/o tecnicamente non rispondente alle finalità perseguite dall'oggetto contrattuale. A titolo esemplificativo e non completamente esaustivo:

- a) quando il numero di operatori economici iscritti all'albo per la categoria merceologica oggetto dell'affidamento è inferiore al numero minimo di operatori da consultare;
- b) quando si tratti di appalti che, per loro peculiarità e specificità tecnica o qualitativa o tecnologica o per il grado di dotazione strumentale e/o organizzativa richiesta, pur rientranti genericamente nella definizione della categoria contemplata, possano rendere inutile o addirittura dannoso per la stazione appaltante il ricorso all'Albo Fornitori;
- c) quando si tratti di appalti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle presenti in Albo Fornitori.

L'inclusione dell'Impresa nell'Albo non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di servizi o forniture ed ARAP non è assolutamente vincolata nei confronti dell'Operatore economico iscritto.

Gli Operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi all'Albo alla fase di consultazione.

Resta ferma la facoltà di ARAP di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze o esigenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli operatori economici qualificati, invitando o interpellando anche altri operatori economici ritenuti idonei, i quali dovranno iscriversi all'Albo.

Art.10 Sospensione dall'Albo

Il provvedimento di sospensione consiste in una temporanea esclusione dall'Albo Fornitori.

Si procede alla Sospensione dell'iscrizione degli operatori economici dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- a) mancata comunicazione delle attestazioni e/o informazioni e/o dati modificati rispetto a quelli forniti in fase di istanza di iscrizione;
- b) all'esito di un preliminare procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Fornitori concluso con esito negativo per il quale sia in corso un ulteriore procedimento di verifica/approfondimento;
- c) quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento, salvo il caso di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- d) quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di forniture e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali;

Del provvedimento di sospensione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato.

Nel periodo di sospensione gli operatori economici non possono essere invitati a partecipare alle gare disciplinate dal presente Regolamento.

L'operatore economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.

Art.11 Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo è prevista nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- b) mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara per due volte consecutive, senza fornire adeguata motivazione scritta;
- c) accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'ARAP o nei confronti di altri Committenti Pubblici;
- d) a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato.

La cancellazione preclude la nuova iscrizione per un periodo di tre anni. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all'Impresa, con fissazione di un termine di 45 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

Art.12 Gestione e tutela dei dati dei fornitori

Gli operatori economici accettano, con l'iscrizione all'Albo, che tutti i dati e le informazioni forniti, siano utilizzati, gestiti ed inseriti in una banca dati nella titolarità di ARAP.

I dati e le informazioni medesime verranno trattati da ARAP nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (Normativa sulla Privacy) e per le finalità di seguito indicate:

- l'adempimento degli obblighi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali, comunitari e internazionali;
- la gestione delle comunicazioni e dei rapporti con gli operatori economici;

Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario per adempiere agli obblighi di legge e contrattuali ed è dunque requisito per l'iscrizione.

Il singolo operatore economico, previamente informato circa le finalità dell'utilizzo dei dati, sarà chiamato a prestare il proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei dati e delle informazioni medesime da parte di ARAP.

Art.13 Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è:

Dr. Massimo Tiberini – Responsabile Ufficio Acquisti e Gare

Recapito telefonico: 0872/99261

E-mail: massimo.tiberini@arapabruzzo.it

Art.14 Garanzia

ARAP non sarà in nessun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici o eventuali terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il funzionamento dell'Albo Fornitori.